

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA

sottosoglia UE per l'appalto dei lavori di:

«MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 35 RICCIONE - TAVOLETO - 2° STRALCIO - LOTTO B)»

CUP: C97H20002500006

CIG: B0D7F78CA6

LETTERA DI INVITO A GARA INFORMALE

**per l'affidamento dell'appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs.
31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici"**

Contratto d'appalto con corrispettivo interamente "a misura"

[Artt. 3, 5, 31 e 32 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36]

		<i>importi in euro</i>
1	Importo dei lavori "a misura" posto a base di gara (soggetto a ribasso)	252.543,71
2	Importo per i costi della manodopera	77.723,27
3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.806,31
A	Importo complessivo dei lavori in appalto (1 + 2 + 3)	342.073,29

*Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale e
Responsabile Unico del Progetto (RUP)*

(Geom. Alberto Gerini)

[firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005]

Sommario

STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE e COMMITTENTE	3
PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
2. DOTAZIONI TECNICHE	6
3. IDENTIFICAZIONE	6
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
4.1 DOCUMENTI DI GARA	6
4.2 CHIARIMENTI	7
4.3 COMUNICAZIONI	8
5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
5.1 LOTTI	8
5.2 IMPORTO STIMATO DEI LAVORI IN APPALTO	9
5.3 CATEGORIE DEI LAVORI IN APPALTO	9
5.4. DURATA DELL'APPALTO	10
5.5. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI	11
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA (PLURISOGGETTIVA) E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
8. MISURE DI SELF-CLEANING	13
9. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.LGS. N. 36/2023	14
10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE [art. 100, comma 1, lettera a), del Codice]	15
10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (ATTESTAZIONE SOA) [art. 100, comma 1, lettere b) e c), del Codice]	15
11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I CONSORZI ORDINARI, LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE ED I GEIE	16
12. INDICAZIONI PER I CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, I CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE ED I CONSORZI STABILI	17
13. AVVALIMENTO	17
14. REQUISITI DI ESECUZIONE (NECESSARI NELLA SOLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	18
15. SUBAPPALTO	19
16. GARANZIA PROVVISORIA NON DOVUTA	20
17. SOPRALLUOGO NON ASSISTITO - VISITA DEI LUOGHI	20
18. CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC	20
19. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
21. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	21
22. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
23. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO DELLA BUSTA A	23
23.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	24
23.2 DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI CUI ALL'ART. 102 D.LGS. N. 36/2023	28
23.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	28
23.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
23.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE DAI CONCORRENTI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 124 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 12/01/2019 , N. 14	28
23.6 RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC	29
23.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI/RAGGRUPPATI (CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI)	29
23.8 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (SOA)	30
23.9 PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ	30
23.10 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ, LA QUALITÀ, LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO E DELLE PRESTAZIONI NEGLI APPALTI	30
23.11 PATTO DI INTEGRITÀ	30
24. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA BUSTA B	31
25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE	32
26. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	32
27. VERIFICA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APERTURA BUSTE A	33
28. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE - APERTURA BUSTE B	33
29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	34
30. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
32. CODICE DI COMPORTAMENTO	36
33. ACCESSO AGLI ATTI	36
34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36

LETTERA DI INVITO A GARA TELEMATICA

per l'appalto dei lavori pubblici di

«MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 35 RICCIONE - TAVOLETO – 2° STRALCIO - LOTTO B)»

(appalto di sola esecuzione di lavori pubblici da esperire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ai soli operatori economici individuati dalla Stazione appaltante)

GARA PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA

Data: 22 Aprile 2024.-

Invito a gara trasmesso mediante la PIATTAFORMA di negoziazione TUTTOGARE

Spett.le **OPERATORE ECONOMICO**
invitato alla gara

(individuato con sorteggio dall'Elenco delle ditte formato a seguito di specifico AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO)

OGGETTO: Lettera di invito a gara sottosoglia UE svolta in modalità telematica per l'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da esperire ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, dei lavori pubblici di «MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 35 RICCIONE - TAVOLETO – 2° STRALCIO - LOTTO B)», con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici qualificati individuati dalla Stazione appaltante.

Codice Unico di Progetto (CUP): **C97H20002500006** - Codice Identificativo Gara (CIG): **B0D7F78CA6**.

- Importo complessivo dei lavori in appalto: € **342.073,29**
- Importo dei lavori posto a base di gara (da assoggettare a ribasso): € **252.543,71**
- Importo dei costi della manodopera (da non assoggettare a ribasso): € **77.723,27**
- Importo dei costi della sicurezza da PSC (da non assoggettare a ribasso): € **11.806,31**

STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE e COMMITTENTE

Comune di Misano Adriatico - Provincia di Rimini (RN), Via Repubblica n. 140 - c.a.p.: 47843 - tel. centralino 0541/618411 - telefax 0541/613774 - sito istituzionale: <https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/home> - PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it - E-mail: info@comune.misano-adriatico.rn.it - Servizio interessato all'appalto: Settore Tecnico Ambientale (STA) - Codice univoco fattura elettronica Settore STA: ZWDMBC.

Ai sensi dell'art 15 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (di seguito anche definito "Codice dei contratti" o "Codice" o "D.Lgs. 36/2023") il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione è il Geom. Alberto Gerini, dipendente di ruolo del Comune di Misano Adriatico e Responsabile del Settore STA.

La documentazione di gara, tecnica e amministrativa, è **gratuitamente disponibile** sulla piattaforma telematica di gara denominata «**TUTTOGARE**» in uso al Comune di Misano Adriatico, raggiungibile all'indirizzo (URL) del Comune di Misano Adriatico <https://misano-adriatico.tuttogare.it/> con accesso a mezzo delle credenziali dell'operatore economico invitato a gara.

Il Comune di Misano Adriatico intende procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di « MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 35 RICCIONE - TAVOLETO - 2° STRALCIO - LOTTO B)» come da progetto esecutivo approvato, per una spesa complessiva di Quadro Economico di € 450.000,00 (di cui € 342.073,29 per lavori in appalto ed € 109.913,88 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione").

La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle modalità di aggiudicazione, e ogni altra informazione relativa all'appalto.

Ai sensi dell'art. 68 comma 19, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico invitato **individualmente** alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare in qualità di **mandatario** (capogruppo) di operatori economici riuniti temporaneamente (RTI) o di operatori costituiti o costituendi in altra forma plurisoggettiva (consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete o GEIE). Pertanto, **sarà esclusa** dalla gara l'offerta pervenuta da un concorrente **plurimo** nel quale l'operatore economico **invitato a gara** da questa Stazione appaltante partecipi all'offerta in qualità di **mandante** del concorrente plurimo.

PREMESSE

- con determinazione a contrattare n. **222/STA** del **15/03/2024**, esecutiva, adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 e dell'Articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 nonché dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO dei lavori in oggetto e sono state stabilite le modalità di

svolgimento della presente PROCEDURA NEGOZIATA da esperire ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.36/2023 e degli Articoli 1 e 2 dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici qualificati, selezionati mediante pubblicazione di uno specifico AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO, trattandosi di un appalto di lavori per un importo da porre a base di gara di €. 340.086,12 al netto dell'IVA di legge e, quindi, per un valore che si colloca all'interno della fascia d'importo che va da € 150.000,00 ad € 1.000.000,00 (trattasi, altresì, di un appalto che non presenta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023;

- a seguito dell'avvenuta pubblicazione dello specifico AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO sono stati individuati gli operatori economici invitati a gara nel rispetto del numero indicato dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023;
- il Comune di Misano Adriatico ha titolo giuridico per svolgere autonomamente la procedura negoziata in parola in qualità di Stazione appaltante qualificata ad affidare l'appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n.36/2023;
- il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, con atto del 14/03/2024, è stato **VERIFICATO** dal sottoscritto RUP in contraddittorio con il tecnico progettista incaricato, e poi **VALIDATO** dallo stesso RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
- il luogo di esecuzione dell'appalto è in territorio del Comune di Misano Adriatico (Codice **NUTS ITD59**);
- il codice CPV è il seguente: **45233140-2 - Lavori stradali**;
- il codice Unico di Progetto (**CUP**) è il seguente: **C97H20002500006**;
- il Codice Identificativo di Gara (**GIG**) che identifica la presente gara è il seguente: **B0D7F78CA6**;
- la presente gara sarà interamente svolta in modalità **telematica** ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando la piattaforma di negoziazione denominata «**TUTTOGARE**» in uso al Comune di Misano Adriatico, raggiungibile all'indirizzo (URL) del Comune di Misano Adriatico <https://misano-adriatico.tuttogare.it/>.

tutto quanto sopra premesso:

- il sottoscritto RUP informa che l'operatore economico in indirizzo è invitato a partecipare alla gara informale per l'appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici in oggetto, da esperire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, per un importo complessivo dei lavori in appalto di **€ 342.073,29** al netto dell'IVA di legge (il quale include l'importo dei lavori posto a base di gara di € 252.543,71 da assoggettare a ribasso in sede di gara, nonché i costi/oneri della sicurezza stimati con il PSC di progetto di **€ 11.806,31** e sia i costi stimati di incidenza della manodopera di **€ 77.723,27** entrambi da non assoggettare a ribasso in sede di gara;
- l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il criterio del "prezzo più basso", mediante offerta a ribasso unico percentuale applicabile all'elenco dei prezzi unitari di progetto esecutivo approvato e, di conseguenza, applicabile al suindicato importo dei lavori posto a base di gara di **€ 252.543,71**;
- l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
- con la presentazione dell'offerta, il partecipante si impegna ad osservare anche tutte le vigenti disposizioni regionali che interessano la gestione delle attività affidate;
- è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., rispettando ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti;
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori;
- qualora la ditta in indirizzo fosse interessata alla partecipazione alla gara dovrà presentare a mezzo la Piattaforma di gara la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.
- non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione appaltante.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente invito di gara. La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati (di seguito, per brevità, denominati solo "Sistema" o "Piattaforma") sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono accessibili dall'indirizzo internet <https://misano-adriatico.tuttogare.it/>.

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e deve di volta in volta accertarsi che sia utilmente avvenuto l'invio degli atti al Sistema stesso, e più in specifico deve accertarsi di avere effettuato l'invio utile in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) dei documenti sulla

Piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nel documento **"Norme Tecniche di Utilizzo"** reperibile all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito a gara; in detto documento sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'**Help Desk: (+39) 02 40 031 280** o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo: <https://misano-adriatico.tuttogare.it/register.php>

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 ivi compresi gli Allegati recante **"Codice dei contratti pubblici"**, nonché degli atti di attuazione del Codice dei contratti pubblici vigenti, e delle Regole tecniche di cui all'art. 26 del D.Lgs. 36/2023.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel suindicato documento **"Norme Tecniche di Utilizzo"**, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto indicato nella presente lettera di invito e a quanto previsto nel documento **"Norme Tecniche di Utilizzo"** reperibile all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, ove sono riportate le modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma e la modalità di partecipazione alla procedura di gara.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sulla medesima Piattaforma e sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia così come esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30/11/1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento **"Norme Tecniche di Utilizzo"** reperibile all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito a gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma di gara è accessibile agli utenti 24 ore su 24 ore.

2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente invito a gara e nel documento **"Norme Tecniche di Utilizzo"** (vedi https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 07/03/2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. avere un domicilio digitale per le comunicazioni o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito mediante credenziali identificative (username / password) rilasciate a seguito della registrazione al portale da effettuare tramite l'apposita sezione che compare dopo aver cliccato su "Registrati" visualizzabile in Homepage.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma in Homepage.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito mediante credenziali identificative (username / password) rilasciate a seguito della registrazione al portale da effettuare tramite l'apposita sezione che compare dopo aver cliccato su "Registrati" visualizzabile in Homepage.

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti modelli predisposti dalla Stazione appaltante ed i seguenti elaborati/documenti, tutti necessari per la presentazione dell'istanza di partecipazione a gara e dell'offerta da parte del concorrente:

- **Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE;
- **Allegato B** - Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. n. 36/2023;
- **Allegato C** - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
- **Allegato D** - Patto per la promozione della legalità della Provincia di Rimini - Anno 2022 - sottoscritto in data 11/08/2022 dalle parti indicate nel patto stesso, approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera G.C. n. 92 del 11/08/2022;
- **Allegato E** - Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013, il quale è anche reperibile sul sito informatico dell'Ufficio del Governo della Provincia di Rimini [sito della Prefettura di Rimini, al link (URL) <https://bit.ly/3l3x9oy>]: ai sensi dell'[art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n.](#)

190 (il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti);

- **Allegato F** - Patto di integrità applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 approvato con delibera G.C. n. 10 del 31/01/2024: ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190 (il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti);
- **Allegato G** - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera G.C. n. 128 del 11/11/2022;
- **PROGETTO** - Gli elaborati tecnici e tecnico-amministrativi (incluso il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto) che costituiscono il PROGETTO ESECUTIVO dei lavori in appalto, verificato e validato dal RUP ed approvato dalla Stazione appaltante.

Tutti i suindicati **documenti di gara** nonché gli elaborati del **progetto esecutivo** posto a base di appalto sono gratuitamente e liberamente scaricabili dalle ditte invitate a gara direttamente dalla Piattaforma TUTTOGARE (o anche collegandosi via internet al link <https://nextcloud.misanoadr.it/nextcloud/index.php/s/EijSd2q9FJq2qJF>).

Nota Bene:

Ogni concorrente deve sottoscrivere digitalmente e presentare, a pena di esclusione, i suindicati documenti denominati **Allegati A - B - C - D - E - F**, mediante l'apposizione della firma digitale del proprio legale rappresentante o di un suo procuratore, i quali devono poi essere caricati nella Piattaforma all'interno della **Busta A** virtuale contenente la documentazione amministrativa di gara ("**Busta A - Documentazione amministrativa**") secondo le modalità contenute nel documento "**Norme Tecniche di Utilizzo**" della Piattaforma TUTTOGARE reperibile all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php e che costituisce parte integrante della presente lettera di invito a gara.

È fatta salva la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 nel caso in cui i citati documenti non siano stati inseriti nella Busta A virtuale ovvero siano stati inseriti senza l'apposizione della firma digitale.

In particolare, la sottoscrizione e la presentazione dei tre suindicati documenti denominati **Allegati D - E - F** costituisce prova di **accettazione** e di **conoscenza** di quanto espresso nei contenuti dei documenti stessi, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di contrasto alla corruzione e di rispetto dei vincoli legislativi applicabili agli appalti pubblici.

Nel caso l'offerta venga presentata da un **concorrente plurisoggettivo** (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE), sia se già costituito e sia se non ancora costituito ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ogni impresa facente parte del concorrente plurimo deve inserire all'interno della **Busta A** virtuale, a pena di esclusione, tutti i suindicati documenti **Allegati A - B - C - D - E - F** firmati digitalmente dal proprio legale rappresentante (o da un suo procuratore). Anche in questo caso è ammesso il soccorso istruttorio secondo le procedure dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Il suindicato documento denominato **Allegato G** (Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera G.C. n. 128 del 11/11/2022) non deve essere inserito nella **Busta A** virtuale; tale documento si rende disponibile alle ditte invitate a gara in quanto con la domanda di partecipazione a gara da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello **Allegato A**, il concorrente deve dichiarare "... di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante".

4.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara (in relazione a dubbi applicativi e interpretativi aventi esclusivamente natura ed **interesse generale**) nonché **informazioni supplementari significative** ai fini della predisposizione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno n. 8 (otto) giorni** prima della scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte (termine indicato nel successivo punto **19.**), da inoltrare esclusivamente in via telematica attraverso la Piattaforma di gara secondo le modalità di seguito indicate.

Il suddetto termine perentorio per la presentazione dei quesiti da parte degli operatori economici [almeno otto giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte] è giustificato dal fatto che il termine minimo di pubblicazione sulla Piattaforma delle risposte da parte della Stazione appaltante è fissato in **almeno n. 6 (sei) giorni prima** dello stesso termine di presentazione delle offerte, ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 88, comma 3 e dell'art. 92, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023.

Le istanze di chiarimento, pertanto, devono essere presentate dagli invitati a gara non oltre il suindicato termine (termine che è anche indicato nella Piattaforma TUTTOGARE).

Accedendo al "Pannello di Partecipazione" l'operatore economico visualizzerà la funzione "Formula Quesito", che permette di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla Stazione appaltante.

È possibile, pertanto, ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare solo mediante la Piattaforma **entro il 25/04/2024 ore 23:59 (giovedì)** e, in particolare, attraverso la

sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Per l'invio di una richiesta di chiarimento è necessario accedere nella propria area riservata e, nel pannello della gara di interesse, sul comando "Richiedi chiarimento". Dopo aver formulato la domanda e inviato il quesito, l'operatore economico riceve notifica di accettazione e consegna attestante l'invio del quesito.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Come sopra già indicato, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno otto giorni** prima del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in **forma anonima** e delle relative risposte sulla Piattaforma nella medesima area della piattaforma dedicata alla procedura di gara di interesse. Pertanto, si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente all'operatore economico richiedente una segnalazione di avviso.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il documento "**Norme Tecniche di Utilizzo**" reperibile all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non viene fornita risposta a richieste di chiarimenti non riguardanti argomenti di carattere e di interesse generale.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante ed operatori economici interessati alla procedura di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione appaltante ed operatori economici avvengono tramite la Piattaforma TUTTOGARE e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni" presente nell'area riservata dell'operatore economico, visualizzabile dopo aver effettuato il login. È onere esclusivo dell'operatore economico consultare la sezione "Comunicazioni" e prenderne visione delle comunicazioni riguardanti la presente procedura.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le Comunicazioni, in particolare quelle di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, avvengono utilizzando la casella di posta inserita in sede di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della Piattaforma, costituenti domicilio digitale eletto dell'operatore economico. In particolare, così come indicato alla fine del punto "5. IL COMPLETAMENTO DEL PROFILO" delle "**Norme Tecniche di Utilizzo**" reperibili all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, «Ai fini delle comunicazioni intercorrenti con la Stazione Appaltante, l'operatore economico elegge domicilio digitale nell'apposita sezione "Comunicazioni" presente nella propria area riservata, e all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato in sede di registrazione al portale» (al portale della Piattaforma di negoziazione TUTTOGARE).

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di rete e GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice 2023 (consorzi fra società cooperative di produzione, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Solo in caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale dell'operatore economico presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005

5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto prevede l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per la «MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 35 RICCIONE - TAVOLETO – 2° STRALCIO - LOTTO B)» con la realizzazione di un percorso ciclabile fra le località "Cella" e "Casette" in Comune di Misano Adriatico, lungo la Strada Provinciale n.35 Riccione-Tavoleto.

Luogo di esecuzione: in Comune di Misano Adriatico (RN) lungo la Strada Provinciale n. 35 Riccione-Tavoleto.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto e agli elaborati di progetto esecutivo posti a base di gara.

5.1 LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 [unico lotto di tipo funzionale, prestazionale e quantitativo] in quanto trattasi di un progetto unitario, per la particolare natura dei lavori da eseguire, con lavorazioni strettamente concatenate tra di loro che impongono la costituzione di un unico cantiere e costituiscono pertanto unico lotto ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata, quindi, dalla tipologia di lavori di cui trattasi, la quale rende opportuno operare con un unico operatore economico appaltatore, nell'ottica della semplificazione e della economicità

del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto.

5.2 IMPORTO STIMATO DEI LAVORI IN APPALTO

L'importo complessivo dei lavori in appalto (valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023), dei lavori posto a base di gara (da assoggettare a ribasso), dei costi stimati della manodopera e dei costi della sicurezza da Piano di Sicurezza e di Coordinamento (entrambi da non assoggettare a ribasso), è riportato nella seguente **Tabella A:**

Tabella A:

n.	Descrizione	Importo	Importo
a	Importo dei lavori posto a base di gara (da assoggettare a ribasso)	€ 252.543,71	
b	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso) inclusi nell'importo voce a:	€ 77.723,27	
c	Costi della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	€ 11.806,31	
	<i>Sommano importi da non assoggettare a ribasso (b + c):</i>		€ 89.529,58
IMPORTO COMPLESSIVO dei lavori in appalto - Art. 14 D.Lgs. n. 36/2023 (a + b + c)		€ 342.073,29	

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo complessivo dei lavori in appalto (inclusa la quota lavori da assoggettare a ribasso, la quota costi della manodopera e costi della sicurezza da PSC da non assoggettare a ribasso ammonta ad **€ 342.073,29**, al netto dell'IVA di legge al 10%.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, si precisa che la quota parte dell'importo dei lavori **da non assoggettare a ribasso** ammonta ad **€ 89.529,58** (di cui **€ 77.723,27** per i COSTI DELLA MANODOPERA ed **€ 11.806,31** per gli ONERI DELLA SICUREZZA da PSC).

Il costo stimato del lavoro da non assoggettare a ribasso (inteso come costo del personale e/o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso): **€ 77.723,27**.

Costo stimato degli ONERI/COSTI DELLA SICUREZZA da PSC da non assoggettare a ribasso: **€ 11.806,31**.

L'importo dei lavori posto a base di gara (da assoggettare a ribasso) ammonta ad **€ 252.543,71** (esclusi sia gli oneri/costi della sicurezza da PSC e sia i costi della manodopera ex art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023) come indicato nella precedente tabella.

Il suddetto importo dei lavori in appalto è stato calcolato/stimato dal progettista applicando il **nuovo prezzoario 2024** delle oo.pp. approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta regionale n. 2283 del 22/12/2023 (limitatamente alle lavorazioni il cui prezzo **non è previsto** in detto prezzoario, l'importo è stato determinato dal progettista sulla base di specifiche analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera).

La modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale è interamente **"a misura"** ai sensi degli artt. 3, 5, 31 e 32 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il Quadro economico di progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di **€ 450.000,00** dato dalla somma del citato importo complessivo dei lavori in appalto di **€ 342.073,29** e dell'importo delle "Somme a disposizione dell'amministrazione appaltante" di **€ 107.926,71**.

La spesa complessiva di € 450.000,00 del progetto esecutivo dei lavori in parola trova copertura finanziaria sul Bilancio di previsione anno 2024, essendovi stata reimputata nel Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

5.3 CATEGORIE DEI LAVORI IN APPALTO

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento oggetto di appalto appartengono alla categoria di opere indicata nella seguente **Tabella B** (categoria di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023):

Tabella B:

Categoria SOA (categorie di opere in appalto e relative declaratorie)	Classifica SOA secondo l'importo prescritta per la qualifica dell'o.e.	Categoria di opere prevalente e scorporabili	Importo complessivo dei lavori in appalto	% di incidenza categoria su totale lavori	Subappalto max ----- Avvalimento SI/NO
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, ...	II^A (seconda) (per l'o.e singolo)	categoria prevalente [a qualificazione obbligatoria]	€ 342.073,29	100,00 %	Subappalto max 50% (art. 119, c. 1, del D.Lgs. 36/2023) ----- SI - è ammesso avvalimento ex art 104 D.Lgs. 36/2023
Totale			€ 342.073,29	100,00%	

In applicazione delle norme del vigente D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (in particolare, degli artt. 100, 119 e dell'Allegato

II.12 in materia di “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori”), nonché delle restanti norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e di qualificazione degli operatori economici, si specifica che (i riferimenti normativi di seguito richiamati, diversi dal D.Lgs. n. 36/2023 si ritengono ancora applicabili al presente appalto in ragione della normativa transitoria di cui all’**art. 226, comma 5**, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda):

- a) la **categoria prevalente OG 3** “*Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari*” è una categoria di opere a «**qualificazione obbligatoria**» ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), del Decreto-Legge 28/03/2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 23/05/2014, n. 80; pertanto, i lavori appartenenti a detta categoria prevalente **OG 3** non possono essere eseguiti direttamente dall’affidatario se privo della relativa adeguata qualificazione;
- b) la categoria di opere **OG 3**, essendo la “**categoria prevalente**” dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 31, comma 7, lett. a), dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, può essere **subappaltata** entro i limiti massimi stabiliti dall’art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, nella **misura massima del 50% del suo importo** (infatti, secondo il citato comma 1 dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023: “*È altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la **prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.***”).

Nota Bene:

- c.1) all’interno della **categoria prevalente OG 3** sono incluse lavorazioni di natura impiantistica (**impianto di illuminazione pubblica** per un importo complessivo di € 23.003,86 al netto della sua piccola quota parte dei costi della sicurezza e al netto dell’IVA di legge al 10%, che seppur rientranti nella categoria di opere generali **OG 10** “*Impianti di pubblica illuminazione*” **nel presente appalto non costituiscono** un’autonoma categoria scorporabile ai sensi dell’Articolo 31, comma 7, lett. b), dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto il loro ammontare è pari al **6,72%** del totale delle lavorazioni in appalto (vedi tabella entro Art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto) e, quindi, lavorazioni relative a **impianti di illuminazione** con una quota di incidenza sul totale dei lavori in appalto inferiore alla quota minima del 15% necessaria per poter individuare, nella precedente **Tabella B**, un’autonoma categoria scorporabile [si veda, a tal fine, l’Articolo 40, comma 2, lettera f), punto 9), dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023];
- c.2) di conseguenza, per le lavorazioni **impiantistiche di illuminazione pubblica** di cui al precedente punto c.1) incluse nella categoria prevalente **OG 3**, essendo la loro esecuzione soggetta al rispetto delle vigenti **Norme CEI** (del Comitato Elettrotecnico Italiano) e della **legge 01/03/1968, n. 186** recante “*Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici*”, è conseguentemente prescritto che l’**IMPRESA ESECUTRICE** degli impianti tecnici di illuminazione pubblica, a qualsiasi titolo eseguiti (appaltatore o subappaltatore o subcontraente) possieda i prescritti **requisiti abilitanti** che le suddette vigenti norme impongono per la loro esecuzione [in analogia ai requisiti **tecnico-professionali** da possedere dall’impresa esecutrice ovvero dal responsabile tecnico dell’impresa stessa di cui all’**art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37** in materia di attività di installazione degli impianti tecnologici secondo le vigenti norme di sicurezza (quale impresa abilitata all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti suddetti)], garantendone in tal modo la sicurezza durante la loro utilizzazione (l’esecutore, infatti, deve rilasciare a questa Stazione appaltante, ad opere elettriche ultimate (e, quindi, in **fase di esecuzione e/o di collaudo** dei lavori impiantistici in appalto), la **dichiarazione di corretta esecuzione** degli impianti di illuminazione pubblica, nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti Norme CEI, dalla legge n. 186/1968 e dalle restanti norme applicabili;
- c.3) pertanto, la **DITTA ESECUTRICE** dell’**impianto di illuminazione pubblica** per poterlo realizzare (nella fase di esecuzione del contratto) deve necessariamente possedere i suindicati requisiti tecnico-professionali abilitanti, prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti tecnologici (in analogia agli artt. 3 e 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37) i quali, si sottolinea, non costituiscono requisiti di ammissione alla gara ma “**REQUISITI DI ESECUZIONE**” di dette lavorazioni impiantistiche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023, per i quali si rimanda al successivo punto **14.**;
- c.4) in ragione di quanto sopra indicato, si sottolinea al concorrente di valutare e ponderare approfonditamente quanto indicato nei precedenti punti c.1), c.2) e c.3) al fine di predisporre all’interno del DGUE, se del caso (se occorre), la **DICHIARAZIONE DI FUTURO SUBAPPALTO** delle citate **LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE** incluse nella categoria prevalente **OG 3** [come indicato nella precedente lettera b) le lavorazioni della categoria prevalente **OG 3** sono subappaltabili nella misura massima del 50% dell’importo della stessa categoria OG 3].

5.4. DURATA DELL’APPALTO

Il termine per ultimare tutti i lavori è pari a n. 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, successivi e continui, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Tenuto conto del tempo assegnato per l’esecuzione dei lavori, qualora ricorrano valide ragioni d’urgenza, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) potrà procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ed in pendenza della stipula del contratto dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori stessi e si potrà procedere a norma dell’art. 17, commi 8

e 9 e dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente nel verbale di consegna in via d'urgenza le lavorazioni da iniziare immediatamente ed in pendenza della stipula contrattuale.

5.5. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico di costo di costruzione elaborato dall'ISTAT (art. 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023).

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA (PLURISOGGETTIVA) E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma **singola o associata (plurisoggettiva)** ai sensi degli artt. 65, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023, come nel seguito indicato, purché in possesso dei **requisiti generali e speciali** prescritti dai successivi punti (è fatta salva la possibilità, per il concorrente che non possiede gli idonei requisiti speciali nel seguito prescritti per l'ammissione alla gara, di qualificarsi in sede di gara mediante la procedura di **avvalimento** dei requisiti speciali allo stesso mancanti, in base ai requisiti speciali posseduti dall'operatore **ausiliario** ai sensi di quanto previsto e prescritto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023).

Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara sono quelli indicati dagli articoli 65, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023, purché siano in possesso dei **requisiti di ordine generale** (assenza delle cause di esclusione) di cui agli articoli da 94 a 98 dello stesso D.Lgs. 36/2023 e dei **requisiti di ordine speciale** (di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) di cui all'art. 100 del medesimo D.Lgs. 36/2023, così come esplicitati e prescritti nei successivi punti **7. e 10.**

Ai soggetti costituiti (o costituendi) in forma **associata (plurisoggettiva)** si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare alla gara in forma **singola o associata (plurisoggettiva)** ai sensi degli artt. 65, 67 e 68 del Codice dei contratti, presentando offerta:

- **singolarmente**: in tal caso i requisiti speciali minimi prescritti per l'ammissione alla gara indicati nel seguito devono essere posseduti dal concorrente singolo stesso ai sensi dell'Articolo 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023;

ovvero:

- in **raggruppamento temporaneo** di imprese/concorrenti (**RTI**) o in **consorzio ordinario** ex art. 2602 c.c., anche in forma societaria, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile già costituito prima della gara, ovvero, in alternativa, dichiarando in sede di gara di impegnarsi a costituirsi in tali forme in caso di aggiudicazione dell'appalto ai sensi di quanto ammesso dall'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 36/2023: in tal caso i requisiti speciali minimi prescritti per l'ammissione alla gara indicati nel seguito possono essere posseduti cumulativamente dagli operatori facenti parte del concorrente plurimo stesso ai sensi dell'Articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6 nonché per i consorzi stabili ai sensi dell'Articolo 32, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche possono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, in forma di **aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi del Decreto-Legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09/04/2009, n. 33 (nel prosieguo, anche definito, per brevità "aggregazione di imprese di rete / retisti" o "aggregazione di rete"): ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, le norme dello stesso art. 68 rubricato "*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*" trovano applicazione, in quanto compatibili, nella partecipazione alla presente procedura di gara delle aggregazioni di rete; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Infine, gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche possono altresì partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. h), del Codice, in forma di soggetti che hanno stipulato il contratto di **gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n. 240. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 240/1991 "*1. Si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi.*".

I concorrenti **plurisoggettivi** in regime di raggruppamento temporaneo di imprese (**RTI**) o di **consorzio** devono indicare nella domanda di partecipazione a gara la quota di partecipazione, le prestazioni, le lavorazioni e le categorie di opere assunte dai singoli operatori economici associati/raggruppati o in consorzio.

I **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (**consorzi fra società cooperative** di produzione e lavoro, **consorzi tra imprese artigiane** e **consorzi stabili**) che intendono eseguire le prestazioni contrattuali tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare con la documentazione presentata in sede di gara le generalità dei **consorziati designati** per i quali il consorzio offerente concorre.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 67, comma 4, dell'art. 68, comma 14 e dell'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice [secondo quanto prescritto dall'art. 95, c. 1, lett. d): "*La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli*

operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi** con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;”], il concorrente (singolo o associato/plurimo) che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** dalla gara nel caso in cui la Stazione appaltante accerti, ai sensi del citato art. 95, comma 1, lett. d), del Codice, la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi** con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo (RTI) o in più di un consorzio ordinario di concorrenti o in più di un’aggregazione di retisti;
- b) partecipazione sia in raggruppamento temporaneo (RTI) o in consorzio ordinario di concorrenti e sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti e sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non designate quali esecutrici dall’aggregazione offerente, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione in più di un GEIE offerente [se ed in quanto al GEIE si applichino *tout-court* le norme del raggruppamento temporaneo (RTI) secondo quanto indicato dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 240/1991 e, di conseguenza, si applichino anche al GEIE le cause di esclusione di cui alla precedente lettera a)];
- e) partecipazione sia in GEIE e sia in forma individuale [se ed in quanto al GEIE si applichino *tout-court* le norme del raggruppamento temporaneo (RTI) secondo quanto indicato dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 240/1991 e, di conseguenza, si applichino anche al GEIE le cause di esclusione di cui alla precedente lettera b)]. Tale esclusione non si applica alle imprese non designate quali esecutrici dal GEIE offerente, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- f) partecipazione di un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile) che ha designato in sede di gara un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa alla gara in una qualsiasi altra forma.

Qualora in sede di gara ricorrano le situazioni indicate nelle precedenti lettere da a) a f), avendo la Stazione appaltante l’onere di accertare se ricorrono le **cause di esclusione** previste dalle sopra citate norme [secondo il combinato disposto dell’art. 67, comma 4, dell’art. 68, comma 14 e dell’art. 95, comma 1, lett. d), del Codice], il RUP di gara provvede ad informare gli operatori economici coinvolti da tali situazioni e a richiedere agli stessi gli **elementi** ed i **dati utili** ad accertare **se ricorrono o meno** le suindicate **cause di esclusione**, i quali, entro il **termine perentorio** indicato nella comunicazione del RUP di gara, possono dimostrare (con la documentazione trasmessa) che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’art. 97 del D.Lgs. 36/2023 (situazioni che, qualora ricorrano, permettono di **non escludere** i raggruppamenti temporanei di imprese/concorrenti, i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili limitatamente alle **consorziate esecutrici designate** e alle **consorziate aventi i requisiti** di cui i consorzi si avvalgono).

Le **aggregazioni di retisti** di cui all’art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete **sia dotata** di organo comune **con** potere di rappresentanza e **con** soggettività giuridica (cd. **Rete-soggetto**), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete **sia dotata** di organo comune **con** potere di rappresentanza ma **priva** di soggettività giuridica (cd. **Rete-contratto**), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete **sia dotata** di organo comune **privo** di potere di rappresentanza ovvero sia **sprovvista** di organo comune, oppure se l’organo comune è **privo** dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del **raggruppamento costituito o costituendo**, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le suindicate tipologie di rete (di aggregazioni di retisti), la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo di imprese può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, comma 1, lettera b), c), d), del Codice ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 68, comma 17 e dall'art. 97 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 i raggruppamenti temporanei non sono obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione a gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 94, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 95, comma 5, del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 e ss.mm.ii. (ex art. 186-bis, comma 6, primo periodo, del R.D. 16.03.942, n. 267 e ss.mm.ii.), l'impresa in **concordato preventivo** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di appalto di lavori pubblici mediante **procedura negoziata**, l'operatore economico invitato **individualmente** alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale **mandatario** (capogruppo) di operatori economici riuniti temporaneamente (RTI) o in altra forma plurisoggettiva (consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete o GEIE), anche se al momento della presentazione della richiesta di iscrizione nell'Elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate costituito da questa Stazione appaltante tale eventualità non è stata dichiarata dall'operatore invitato, in conformità al Parere di precontenzioso ANAC approvato con delibera n. 569 del 01/07/2020 del Consiglio della stessa ANAC. Pertanto, **sarà esclusa** dalla gara l'offerta pervenuta da un concorrente **plurimo** nel quale l'operatore economico **invitato a gara** (sulla base dell'Elenco degli operatori costituito da questa Stazione appaltante) partecipi all'offerta in qualità di **mandante** (con quota minoritaria) poiché la citata norma prescrive che l'operatore invitato alla gara deve assumere obbligatoriamente, nell'ambito di detto concorrente plurisoggettivo, il ruolo di **mandatario capogruppo**.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti, per l'ammissione alla gara, devono essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, dei **requisiti di ordine generale** prescritti dal D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (assenza della cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice) nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere accertata dalla Stazione appaltante previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i **requisiti di ordine generale** di cui al presente punto devono essere posseduti sia dal **consorzio concorrente** che dalle consorziate indicate in sede di gara quali imprese esecutrici in caso di aggiudicazione dell'appalto al consorzio concorrente (**consorziate designate**).

In caso di partecipazione alla gara di **consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice i **requisiti di ordine generale** di cui al presente punto devono essere posseduti dal **consorzio stabile**, dai **consorziati esecutori designati**, nonché dai **consorziati** che prestano al consorzio stabile i **requisiti di ordine speciale** di cui al successivo punto 5.3.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (pantouflage o revolving door).

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto e/o non essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei **protocolli di legalità** e dei **patti di integrità** e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 120/2020 e ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190.

Ai fini della valutazione dell'esclusione del concorrente dalla procedura di gara:

- trova applicazione l'art. 96 "Disciplina dell'esclusione" del Codice dei contratti, a cui si rimanda;
- in particolare, l'art. 96, comma 13, del Codice così prevede testualmente: *"13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento."*;
- ai raggruppamenti trova applicazione l'art. 97 "Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti" del Codice dei contratti, a cui si rimanda;
- l'illecito professionale grave rileva ai sensi dell'art. 98 "Illecito professionale grave" del Codice dei contratti, a cui si rimanda.

8. MISURE DI SELF-CLEANING

Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli

articoli 94 (cause di esclusione automatica) e 95 (cause di esclusione non automatica) del Codice, ad eccezione delle violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito di cui all'art. 94, comma 6, del Codice e ad eccezione delle medesime gravi violazioni anche se non ancora definitivamente accertate qualora la Stazione appaltante le ritenga gravi ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice [in particolare, costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023, fatto comunque salvo quanto ulteriormente indicato nei citati artt. 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice per la valutazione della gravità delle violazioni stesse], può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ai fini dell'ammissione alla gara.

Sono considerate misure sufficienti all'ammissione alla gara del concorrente che si trovi in una delle situazioni sopra indicate, la dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute dalla Stazione appaltante sufficienti e tempestive, l'operatore concorrente non è escluso dalla procedura d'appalto.

Se le misure adottate sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3, del Codice (cause di esclusione per i partecipanti ai raggruppamenti, nonché per i partecipanti ai consorzi ordinari, ai consorzi tra imprese artigiane e ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono), fermo restando quanto previsto dall'art. 96 del Codice (disciplina dell'esclusione), se un partecipante al raggruppamento (o ad un consorzio di cui sopra) si trova in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice stesso o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, il raggruppamento (o il consorzio di cui sopra) può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute dalla Stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento (o il consorzio di cui sopra) non è escluso dalla procedura d'appalto. Se, al contrario, la Stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Per i raggruppamenti temporanei (o per i consorzi di cui sopra) si applica quanto ulteriormente previsto dal restante comma 1 dell'art. 97 del Codice.

Ai fini dell'esclusione degli operatori economici concorrenti dalla procedura di gara si applicano, comunque, le ulteriori norme contenute nell'art. 96 del Codice (disciplina dell'esclusione).

9. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.LGS. N. 36/2023

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 "Impegni dell'operatore economico" del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto e, quindi, della realizzazione dei lavori in oggetto, il concorrente deve **dichiarare** in sede di gara, mediante la presentazione e sottoscrizione della dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il Modello denominato «Allegato B - Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. n. 36/2023», **di assumere**, in caso di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, i seguenti **impegni** prescritti dall'**art. 102** del Codice dei contratti:

- a) di garantire la **stabilità occupazionale** del personale impiegato;
- b) di garantire l'applicazione dei **contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto dei lavori in oggetto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché di garantire le stesse **tutele economiche e normative** per i **lavoratori in subappalto** rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il **lavoro irregolare**;
- c) di garantire le **pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa** per le persone con **disabilità o svantaggiate**.

Per l'assolvimento degli **impegni** di cui sopra, l'operatore economico concorrente deve **indicare**, a pena di esclusione, con la documentazione amministrativa di gara (inserendo all'interno della Busta A virtuale di gara la **dichiarazione** da redigere, preferibilmente utilizzando il Modello denominato «Allegato B - Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. n. 36/2023»), le **modalità** con le quali l'operatore concorrente **intende adempiere** agli impegni richiamati nelle precedenti lettere a), b) e c).

Nel caso l'offerta venga presentata da un concorrente nelle forme di cui all'art. 65, comma 2, lettere da b) ad h), del Codice (consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazione di retisti e GEIE) ogni operatore economico interessato all'appalto (ditte/consorzi offerenti e consorziati esecutori designati) **devono presentare**, a pena di esclusione, la propria **dichiarazione** di assunzione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dei suindicati **impegni** prescritti dall'**art. 102**

del D.Lgs. 36/2023, preferibilmente utilizzando il suindicato Modello.

Nel caso in cui risulti mancante o carente la dichiarazione di assunzione di detti impegni è ammessa, per la Stazione appaltante, l'attivazione della procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101 del Codice (si veda il successivo punto 14.).

La Stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti dal concorrente con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

L'operatore economico che intende partecipare alla gara deve essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei **requisiti di ordine speciale** (di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale) indicati nei successivi punti **10.1** e **10.2**.

La stazione appaltante **verifica** il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE.2) in conformità alla [delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023](#).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel portale ANAC FVOE.2 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori extracomunitari possono inserire nel FVOE.2 i documenti equivalenti. In loro assenza, il possesso dei requisiti è autocertificato ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. La verifica dei requisiti è svolta in ogni caso con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE [art. 100, comma 1, lettera a), del Codice]

Il concorrente, per ottenere l'ammissione alla gara, deve essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 100, comma 1, lettera a), del Codice e, in particolare, deve essere iscritto nel **registro** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (**CCIAA**) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Nel caso, di società cooperative e di consorzi fra società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23/06/2004, approvato in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 02.08.2002, n. 220, tenuto dalla competente CCIAA.

Ai fini della comprova del possesso di detto requisito, l'iscrizione nel richiamato registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il sistema FVOE.2 (ex AVCPass) di ANAC (per gli appalti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 al netto dell'I.V.A.) ovvero, per gli appalti per i quali non è previsto l'utilizzo del sistema FVOE.2 di ANAC tramite le restanti modalità previste dalla legge.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (ATTESTAZIONE SOA) [art. 100, comma 1, lettere b) e c), del Codice]

Il concorrente, per ottenere l'ammissione alla gara, deve essere in possesso (fatta salva la procedura di **avvalimento** di cui all'art. 104 del Codice, secondo quanto indicato nel successivo punto 13.) dei **requisiti di ordine speciale** (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) di cui all'art. 100, comma 1, lettere b) e c) e comma 4, del Codice.

In particolare, trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo **superiore** alla soglia di € 150.000,00, l'appalto appartiene al cd. **"Sistema di qualificazione"** per gli esecutori di lavori di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, gli operatori economici concorrenti devono essere obbligatoriamente qualificati mediante valida ed idonea **Attestazione SOA** nella categoria di opere a cui appartengono i lavori da appaltare e per una classifica di importo adeguata all'importo dei lavori che l'operatore economico intende assumere in proprio e per il quale l'operatore stesso intende qualificarsi in proprio [categoria prevalente **OG 3** a **"qualificazione obbligatoria"**, la cui declaratoria è *"Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"*].

Pertanto, i concorrenti devono essere in possesso di **Attestazione SOA** (rilasciata da una Società Organismo di Attestazione), in corso di validità, con qualifica esclusivamente nella categoria di opere generali OG 3 di cui alla TABELLA A dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023 (la quale costituisce la **"categoria prevalente"** dell'appalto, non essendo individuate/individuabili nell'appalto "categorie scorporabili") e per una **classifica adeguata** all'importo dei lavori che l'operatore stesso intende **assumere in proprio** in sede di gara e per il quale l'operatore stesso intende qualificarsi in proprio, in quanto l'importo di classifica da possedere nella stessa categoria **OG 3** può variare a seconda l'offerta sia presentata da un concorrente **SINGOLO** (in tal caso è necessario possedere la **classifica II^**, per un importo fino ad € 516.000,00) ovvero da un concorrente che presenta offerta in forma **PLURISOGGETTIVA** [operatore raggruppato temporaneamente ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n.36/2023 o in una delle altre forme plurime di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), g) ed h), del D.Lgs. n.36/2023: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE] di tipo **orizzontale** nella stessa categoria prevalente

OG 3 (in tal caso, essendoci **frazionamento** dell'importo di progetto della categoria prevalente **OG 3** fra due o più operatori raggruppati in forma plurima di **tipo orizzontale** fra essi, la classifica da possedere dall'operatore partecipante al concorrente plurimo può variare dalla **I^A** alla **II^A** classifica in funzione dell'importo per il quale si qualifica in gara l'operatore stesso).

Inoltre, poiché come già sopra detto, l'appalto appartiene al **"Sistema di qualificazione"** per gli esecutori di lavori di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che anche nel caso in cui l'operatore economico intenda presentare offerta in forma **PLURISOGGETTIVA** (unitamente ad altri operatori) di **tipo orizzontale** nella categoria prevalente **OG 3** e intenda assumere, **in proprio**, lavorazioni per un importo inferiore ad **€ 150.000,00**, è ancora e comunque prescritto che l'operatore stesso sia in possesso di valida Attestazione SOA nella categoria di opere **OG 3** e per almeno la **classifica I^A** (si rimanda al combinato disposto degli Articoli 1 e 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023); ciò significa che, in assenza di idonea Attestazione SOA nella categoria **OG 3**, **non è ammesso**, all'operatore economico riunito temporaneamente o consorziato ex art. 2602 c.c. o aggregato in rete o in GEIE e che intende assumere parte dei lavori della categoria prevalente **OG 3** per un importo inferiore ad € 150.000,00, qualificarsi in sede di gara con il solo possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui al citato Articolo 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 (si veda conforme sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14/01/2019, n. 417).

Ai sensi dell'art. 68, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che questa Stazione appaltante **non richiede** ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto **diverse** da quelle imposte ai **singoli** partecipanti, fatto salvo quanto indicato nella presente lettera di invito a gara.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che i raggruppamenti ed i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara solo se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, possiedono **complessivamente i requisiti** relativi alla capacità **economico-finanziaria** e alla capacità **tecnico-professionale** (e, quindi, possiedono valida Attestazione SOA nella categoria prevalente **OG 3** per classifiche d'importo che, complessivamente, coprano l'importo complessivo dei lavori in appalto, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare).

Non è neppure ammesso all'operatore concorrente qualificarsi nella categoria prevalente **OG 3** mediante il cd. **"subappalto qualificante"** (dichiarazione di subappalto del 50% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OG 3**) in quanto tale forma di qualificazione mediante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali posseduti dal "subappaltatore" **non è ammessa** nella categoria prevalente ma solo nelle categorie scorporabili (che non esistono nel presente appalto) ai sensi di quanto prescritto dall'Articolo 30, comma 1, ultimo periodo, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda.

Nota Bene:

All'interno della **categoria prevalente OG 3** sono incluse lavorazioni di natura impiantistica (**impianto di illuminazione pubblica** per un importo complessivo di **€ 23.003,86** al netto della sua piccola quota parte dei costi della sicurezza e al netto dell'IVA di legge al 10%, come già indicato nel **Nota Bene** del precedente punto **5.3** che **non costituiscono lavori appartenenti ad una autonoma categoria scorporabile** ai sensi dell'Articolo 31, comma 7, lett. b), dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 (lavorazioni **elettriche di illuminazione pubblica** ascrivibili alla sub-categoria **OG 10**) in quanto il loro ammontare è inferiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori in appalto. Per eseguire tali lavorazioni impiantistiche di illuminazione pubblica occorre che l'impresa che li realizza possieda, nella fase di esecuzione del contratto (e non in sede di gara) i **requisiti tecnico-professionali abilitanti** prescritti dalla normativa vigente in materia di **sicurezza degli impianti tecnologici** (in analogia agli artt. 3 e 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37).

Si rimanda a quanto già indicato nel **Nota Bene** del precedente punto **5.3**. e nel successivo punto **14**.

11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I CONSORZI ORDINARI, LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE ED I GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di retisti ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice stesso al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

- Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al precedente punto **10.1** relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario, dell'aggregazione di rete e del

GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**
- I requisiti di qualificazione di cui al precedente punto **10.2** devono essere posseduti in funzione dell'attività effettivamente svolta in seno al raggruppamento temporaneo, al consorzio ordinario, all'aggregazione di rete ed al GEIE.

12. INDICAZIONI PER I CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, I CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE ED I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al precedente punto **10.1** relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto sia dal **consorzio concorrente** che dai **consorziati** indicati in sede di gara come esecutori (**consorziati designati**).

- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (art. 67, comma 5, del Codice).

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b), del Codice nonché dell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice stesso, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da possedere dal **consorzio stabile** di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, devono essere posseduti e comprovati dallo stesso sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate al consorzio stesso (il comma 2 dell'art. 32 dell'Allegato II.12 del Codice così dispone testualmente: *"2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti"*).

Ai fini della qualificazione di cui all'art. 100 del Codice, nell'Allegato II.12 del Codice medesimo sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al **consorzio stabile** o ai **singoli consorziati** che le eseguono (art. 67, comma 6, del Codice).

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice, possono essere oggetto di **avvalimento** di cui al successivo punto **13.** solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio concorrente e non anche i requisiti dei consorziati designati.

13. AVVALIMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 104 del Codice e dell'Art. 26 dell'Allegato II.12 del Codice stesso, l'operatore economico concorrente, singolo o plurisoggettivo di cui all'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 ove ne sia sprovvisto, in tutto o in parte, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie).

Il concorrente ausiliato può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto né può prestare avvalimento per più di un concorrente.

L'ausiliaria non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice e, quindi, deve possedere i requisiti di ordine generale di cui al precedente punto **7.** e deve possedere, altresì, i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento (oltre a dover possedere, come prescritto nel precedente punto **10.2**, valida Attestazione SOA nella **categoria di opere prevalente OG 3** e per una **classifica** secondo l'importo adeguata ai requisiti oggetto di avvalimento).

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa il contratto di avvalimento nonché tutte le dichiarazioni ed i documenti di cui all'art. 104 del Codice; le dichiarazioni sono rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA oppure a specifici albi].

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve essere concluso in forma scritta e deve puntualmente specificare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione del concorrente ausiliato da parte dell'impresa ausiliaria.

In particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, il contratto di avvalimento da presentare in sede di gara deve avere per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'impresa ausiliaria può partecipare alla medesima gara anche autonomamente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'impresa ausiliaria deve trasmettere, con la documentazione di gara, la propria Attestazione SOA di qualificazione, che deve essere in corso di validità e idonea, per categoria/e d'opera e per classifica secondo l'importo, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La Stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del Codice, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del D.Lgs. 36/2023, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del Titolo IV del Codice.

La Stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione. Pertanto, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti economico-finanziari e/o tecnico-professionali di cui necessita il concorrente ausiliato, il concorrente sostituisce l'ausiliario, previa richiesta alla Stazione appaltante; contestualmente il concorrente ausiliato produce i documenti richiesti per l'avalimento del nuovo ausiliario.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico ausiliato può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

14. REQUISITI DI ESECUZIONE (NECESSARI NELLA SOLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 36/2023 rubricato "*Requisiti per l'esecuzione dell'appalto*", così come già indicato nei **Nota Bene** dei precedenti punti **5.3** e **10.2** (a cui si rimanda), si specifica che all'interno delle lavorazioni appartenenti alla **categoria prevalente OG 3** oggetto di appalto sono incluse le ulteriori seguenti lavorazioni di natura impiantistica (**impianto di illuminazione pubblica** per un importo complessivo di € 23.003,86 al netto della sua piccola quota parte dei costi della sicurezza e al netto dell'IVA di legge al 10%).

Di conseguenza:

- per le lavorazioni **impiantistiche** di cui sopra è prescritto che l'**IMPRESA ESECUTRICE** a qualsiasi titolo (appaltatore o subappaltatore o subcontraente) degli impianti tecnici di illuminazione pubblica, possieda i prescritti **requisiti abilitanti** che prescrivono le vigenti **Norme CEI** (del Comitato Elettrotecnico Italiano) e la **legge 01/03/1968, n. 186** recante "*Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici*" per la loro esecuzione [in analogia ai requisiti **tecnico-professionali** da possedere dall'impresa esecutrice ovvero dal responsabile tecnico dell'impresa stessa di cui all'**art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37** in materia di attività di installazione degli impianti tecnologici secondo le vigenti norme di sicurezza (quale impresa abilitata all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti suddetti)], garantendone in tal modo la sicurezza durante la loro utilizzazione (l'esecutore, infatti, deve rilasciare a questa Stazione appaltante, ad opere elettriche ultimate (e, quindi, in **fase di esecuzione** e/o di **collaudo** dei lavori impiantistici in appalto), la **dichiarazione di corretta esecuzione** degli impianti di illuminazione pubblica, nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti Norme CEI, dalla legge n. 186/1968 e dalle restanti norme applicabili;
- qualora l'operatore economico concorrente **non possieda** detti **requisiti tecnico-professionali abilitanti** di esecuzione delle lavorazioni **impiantistiche elettriche** potrà, ad esempio, ovviare a tale vincolo da imporre all'appaltatore nella fase di esecuzione del contratto dichiarando in sede di gara di **subappaltare** ai sensi dell'art.

119 del Codice l'intero importo delle lavorazioni **impiantistiche** suddette ad una o più ditte idoneamente abilitate ai sensi di legge ([D.M. 22/01/2008, n. 37](#)), la/le quale/i al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà/dovranno essere in possesso, altresì, dei **requisiti generali e speciali** prescritti dal Codice dei contratti per la loro esecuzione in funzione dell'importo del contratto di subappalto stipulato (requisiti elencati nei precedenti punti **7.**, **10.1** e **10.2**).

In ragione di quanto sopra indicato, si sottolinea al concorrente di valutare e ponderare approfonditamente quanto indicato sopra al fine di predisporre all'interno del DGUE, se del caso (ove occorra), la **DICHIARAZIONE DI FUTURO SUBAPPALTO** delle citate **LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE** incluse nella categoria prevalente **OG 3** [come indicato nel precedente punto **5.3**, lettera b) e nel successivo punto **15.**, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OG 3** sono subappaltabili nella misura massima del **50%** dell'importo della stessa categoria **OG 3**].

15. SUBAPPALTO

I lavori in appalto, tutti appartenenti alla **categoria prevalente OG 3** possono essere **subappaltati** nella **misura massima** del **50%** del suo importo ad impresa/e subappaltatrice/i **qualificata/e** ad eseguire le lavorazioni stesse (possesso degli idonei **requisiti speciali** di qualificazione) e che risulta/no essere in possesso dei **requisiti generali** elencati nel precedente punto **7.**, previo rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Amm.ne Com.le committente, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento in subappalto di parte delle lavorazioni in appalto è sottoposto alle condizioni e prescrizioni indicate nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la **prevalente** esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della **categoria prevalente** (per tale ragione la quota di subappalto della categoria prevalente **OG 3** sopra indicata non può superare la soglia massima del **50%** del suo importo).

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'appaltatore, oppure **subappaltate**, solo però qualora siano **state indicate come subappaltabili in sede d'offerta**, alle condizioni di legge e del Capitolato speciale d'appalto, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

L'affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni all'esecuzione dei lavori subappaltati, da dimostrare in funzione dell'importo del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a cui si rimanda.

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell'offerta l'affidamento in subappalto di prestazioni, con le modalità e nei limiti previsti nella presente lettera d'invito.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, il contraente principale (l'appaltatore) e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice:

- l'affidamento delle prestazioni previste in contratto da parte dei **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice (dai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane) ai propri **consorziati** designati in sede di gara non costituisce subappalto.
- i **consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i propri **consorziati** indicati in sede di gara (consorziati designati) senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione appaltante.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti di subappalto gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art 94 e segg. del D.Lgs. 36/2023.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale committente ai sensi dell'art. 119 del Codice e nel rispetto di quanto sopra indicato, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 94 e segg. del Codice dei contratti.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, previa autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore,

al cottimista ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Si applica quanto previsto ed indicato nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e nell'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto, a cui si rimanda.

16. GARANZIA PROVVISORIA NON DOVUTA

Per la presente procedura di appalto **non è richiesta** la presentazione in sede di gara della **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta a norma dell'art. 53, comma 1, del Codice, in quanto non ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

Allo stesso modo, **non è neppure richiesta** la presentazione, con la documentazione amministrativa di gara, della dichiarazione di impegno resa da un fidejussore (da un'impresa bancaria o assicurativa o da un intermediario finanziario) a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, la **garanzia definitiva** di cui al combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in quanto il nuovo Codice dei contratti non prescrive più tale adempimento in sede di gara al contrario di quanto prescriveva, in alcuni casi, il precedente Codice dei contratti pubblici approvato con l'oramai abrogato D.Lgs. 50/2016.

17. SOPRALLUOGO NON ASSISTITO - VISITA DEI LUOGHI

Fermo restando quanto indicato nel successivo punto **23.1** in merito all'obbligo di presentare in sede di gara la dichiarazione attestante la **"presa visione"** dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (luoghi di futuro cantiere), si precisa che, in relazione alla tipologia delle lavorazioni in appalto previste in progetto (trattasi di lavori stradali) che, per la loro natura, sono liberamente visionabili dagli operatori invitati a gara, per poter partecipare alla gara stessa **NON È RICHIESTA** l'effettuazione del **preventivo sopralluogo "assistito"** alla presenza di un tecnico della Stazione appaltante (non è dovuto il rilascio da parte della Stazione appaltante dell'attestazione del preventivo avvenuto sopralluogo per ottenere l'ammissione alla gara del concorrente: pertanto, il concorrente **non deve allegare** alla documentazione amministrativa di gara alcuna attestazione di **presa visione** sottoscritta da un tecnico comunale).

Dovendo però l'operatore economico concorrente attestare con l'offerta di "conoscere" lo stato dei luoghi di cantiere e di aver tenuto conto delle condizioni di esecuzione dei lavori in relazione alle condizioni economiche offerte (ribasso offerto), il concorrente stesso ha comunque l'**obbligo di effettuare**, in piena autonomia, il **preventivo sopralluogo** sui luoghi in cui si dovranno realizzare i lavori.

18. CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC

I concorrenti sono tenuti ad effettuare il pagamento del **contributo di gara** per un **importo pari ad € 33,00** (euro **trentatré/00**) in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), così come prescritto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 e secondo le modalità indicate nella delibera ANAC [n. 610 del 19/12/2023](#) pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione **"Gestione Contributi Gara"** e secondo le modalità ivi indicate da ANAC (si veda anche la pagina relativa al **"Portale dei pagamenti di ANAC"**).

Il concorrente deve trasmettere la relativa **RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO** inserendola nella Busta A virtuale di documentazione amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante tenterà di accertare se il pagamento è avvenuto mediante la consultazione del sistema FVOE.2 di ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata con la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante può escludere l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'Art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

Si consiglia di effettuare pertanto il pagamento con congruo anticipo per evitare di incorrere in eventuali blocchi del sistema di pagamento ANAC.

19. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma TUTTOGARE. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente invito a gara.

Sia la **documentazione amministrativa** inserita nella Busta A virtuale e sia l'**offerta economica** inserita nella Busta B virtuale deve essere sottoscritta con **firma digitale** o altra **firma elettronica qualificata** o **firma elettronica avanzata**.

Le **dichiarazioni sostitutive** devono essere redatte ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii..

La documentazione presentata in copia digitale è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire nella Piattaforma di gara entro e non oltre il **termine perentorio** delle **ore 23:59 del giorno 03/05/2024 (venerdì)**, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

21. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica di gara TUTTOGARE e devono essere caricate all'interno della stessa Piattaforma con accesso a mezzo delle credenziali ottenute preventivamente dall'operatore economico invitato a gara.

Di regola, tutta la documentazione presentata dal concorrente deve essere firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da un suo procuratore avente gli idonei poteri di firma (in tal caso, si dovrà allegare alla documentazione di gara la scansione digitale della relativa procura notarile che comprova gli idonei poteri in capo al procuratore firmatario, la quale a sua volta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'o.e. o anche dal procuratore stesso).

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito a gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le *dichiarazioni sostitutive* si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le *dichiarazioni sostitutive* sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L'accesso alla Piattaforma di gara TUTTOGARE è consentito dall'indirizzo web (URL) del Comune di Misano Adriatico <https://misano-adriatico.tuttogare.it/>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è indispensabile essere registrati a Sistema dalla pagina raggiungibile al link <https://misano-adriatico.tuttogare.it/register.php>, secondo le modalità esplicitate nel documento **"Norme Tecniche di Utilizzo"** (https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php).

Con la registrazione alla Piattaforma e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente invito a gara, nei relativi allegati e nelle **"Norme Tecniche di Utilizzo"** visualizzabili al link https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla Piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la gara, l'operatore economico dovrà cliccare sull'**Oggetto** di gara, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura cliccando sul tasto **Partecipa**.

Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza del termine fissato dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte, scaduto il quale non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate.

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza del termine di gara.

Dopo aver cliccato sul tasto **Partecipa**, l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul tasto **Aggiungi partecipante al Raggruppamento** e compilare i campi richiesti.

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico mandatario (capogruppo), il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema le generalità dei partecipanti al Raggruppamento stesso.

La Registrazione alla Piattaforma è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione in corrispondenza della sezione dedicata a ciascuna busta telematica.

Per maggiori informazioni in ordine alle modalità tecniche di caricamento e invio dell'offerta si invita a leggere attentamente il documento **"Norme Tecniche di Utilizzo"** della Piattaforma, scaricabili all'indirizzo URL https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta di gara rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

La documentazione costituente l' "**OFFERTA DI GARA**" da caricare informaticamente dal concorrente nella Piattaforma TUTTOGARE, è composta da:

- **Documentazione amministrativa** (necessaria per valutare l'ammissione alla fase finale di gara del concorrente, durante la quale si esamineranno le offerte economiche presentate dai soli concorrenti ammessi a tale fase)
- **Offerta economica** (necessaria per aggiudicare l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta economica).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda di partecipazione a gara.

Il concorrente che intenda partecipare alla gara in forma plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di retisti e GEIE, sia già costituiti che costituendi ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice) in sede di presentazione dell'offerta (con la domanda di partecipazione a gara e con il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE) deve indicare/dichiarare la forma di partecipazione alla gara e deve indicare/dichiarare le generalità degli operatori economici riuniti temporaneamente o consorziati o aggregati o in GEIE che unitamente al dichiarante partecipano alla gara in tale forma.

Le dichiarazioni devono essere redatte, preferibilmente, utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma TUTTOGARE.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, a pena di esclusione dalla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione a gara, la dichiarazione di assunzione degli impegni di cui all'art. 102 del Codice e la dichiarazione dell'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente (in caso di offerta avanzata da un concorrente plurisoggettivo, la firma digitale deve essere apposta dal rappresentante legale/procuratore di ognuno degli operatori economici costituiti o costituendi in forma plurima).

L'offerta vincola il concorrente **per n. 180 giorni** dalla scadenza del termine perentorio indicato nel precedente punto **19.** per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e, qualora sia stata prescritta la presentazione della garanzia a corredo dell'offerta, di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data (quest'ultima condizione resta valida solo nel caso in cui nel precedente punto **16.** fosse stata prescritta la presentazione, con la documentazione amministrativa di gara, di detta garanzia provvisoria: nella presente procedura di gara **non è stata richiesta** la presentazione di detta garanzia a corredo dell'offerta).

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante di conferma della validità dell'offerta sino alla data indicata dalla Stazione appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

È facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione rispetto a quanto prescritto nel presente invito a gara, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, la documentazione sovrabbondante sarà valutata e considerata solo qualora occorra approfondire le condizioni di partecipazione del concorrente e/o solo qualora contraddica esplicitamente quanto indicato nella documentazione richiesta con il presente invito a gara: pertanto, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante se non strettamente necessario al fine di valutare quanto sopra.

Si raccomanda di utilizzare per l'eventuale **compressione** dei *files* di gara esclusivamente il **formato "ZIP"**.

22. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa trasmessa con la domanda di partecipazione a gara ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura di soccorso istruttorio può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione, come detto, della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del

concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria (non è richiesta nella presente lettera di invito a gara), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo con rappresentanza nel caso di offerta avanzata da costituiti o da costituendi concorrenti plurisoggettivi, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con **data certa** anteriore al termine di presentazione dell'offerta da parte del concorrente interessato. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un ulteriore termine perentorio per la presentazione, a pena di esclusione.

Eventuali richieste di Soccorso Istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite apposito avviso che l'operatore riceve nella sezione **Richieste e integrazioni** della propria area riservata, predisposta per ogni richiesta integrativa rivolta all'operatore.

Per maggiori dettagli in ordine alle modalità di invio della documentazione integrativa si invita a consultare le **"Norme Tecniche di Utilizzo"** reperibili all'indirizzo https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

23. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO DELLA BUSTA A

L'operatore economico deve inserire nella **Busta A virtuale** della Piattaforma la seguente documentazione amministrativa firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso si deve anche inserire la *procura notarile* a dimostrazione degli idonei poteri di firma del procuratore), la quale è necessaria per l'ammissione del concorrente alla fase finale di gara di apertura della offerte economiche utilizzando, preferibilmente, i modelli redatti da questa Stazione appaltante:

- 1) Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative al DGUE – **Allegato A**;
- 2) Dichiarazione di assunzione impegni art. 102 D.Lgs. n. 36/2023 – **Allegato B**;
- 3) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – **Allegato C** (anche di eventuali mandatarî e mandanti, consorziati esecutori designati dal consorzio concorrente);
- 4) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di gara a favore di ANAC;
- 5) Documentazione prescritta per i concorrenti associati/plurisoggettivi (da presentare dai soli concorrenti plurisoggettivi);
- 6) Attestazione SOA posseduta dal concorrente (se non attivato avalimento);
- 7) Documentazione prescritta dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 26 dell'Allegato II.12 dello stesso D.Lgs. 36/2023 (in caso di attivazione della procedura di avalimento);
- 8) Patto per la promozione della legalità della Provincia di Rimini - Anno 2022 – **Allegato D**;
- 9) Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013 – **Allegato E**;
- 10) Patto di integrità applicabile nel Comune di Misano Adriatico – **Allegato F**;

- 11) Procura notarile nel caso la documentazione di gara fosse stata firmata digitalmente dal procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente (la procura notarile trasmessa deve dimostrare il possesso degli idonei poteri di firma in capo al procuratore stesso);
- 12) Relazione di un professionista indipendente che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 ovvero di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14, con cui si attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto (documento da presentare nel caso di un operatore economico concorrente che sia stato già ammesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e, in particolare, che prima della presentazione dell'offerta sia stato autorizzato dal tribunale competente a poter partecipare alla gara);
- 13) Altra eventuale documentazione resasi necessaria, a discrezione del concorrente.

Nota Bene:

Si rammenta che il documento **Allegato G** - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera G.C. n. 128 del 11/11/2022 - **non deve essere inserito** nelle Busta A virtuale.

La suindicata documentazione amministrativa deve essere inserita dal concorrente nella Piattaforma TUTTOGARE secondo le modalità indicate nel documento denominato **"Norme Tecniche di Utilizzo"** reperibile all'indirizzo URL https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

23.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma la **domanda di partecipazione** a gara, la quale è redatta, preferibilmente, utilizzando il modello **Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative al DGUE.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata/plurisoggettiva con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato ai propri dipendenti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche** di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice dei contratti devono essere rese dall'operatore economico concorrente in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche** di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice [illecito professionale grave per taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell'art. 94 del Codice e per taluno dei reati consumati indicati nei punti da 1) a 5) della citata lettera h) del Codice] devono essere rese dall'operatore economico concorrente in relazione agli stessi soggetti indicati nel precedente periodo ed elencati nell'art. 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione devono essere rese dall'operatore economico concorrente in relazione all'operatore economico stesso.

Con riferimento alle **cause di esclusione non automatiche** di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente deve **dichiarare** con la domanda di partecipazione a gara secondo il modello "Allegato A" e/o con il DGUE:

- le **gravi infrazioni** di cui all'art. 95, comma 1, lett. a), del Codice commesse nei **tre anni antecedenti** la data di presentazione dell'offerta, dando atto che rileva tale potenziale causa di esclusione dalla gara per i reati commessi nei tre anni decorrenti dalla commissione del fatto;
- gli **atti** e i **provvedimenti** indicati nell'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei **tre anni antecedenti** la data di presentazione dell'offerta;
- tutti gli altri **comportamenti** di cui all'art. 98 del Codice commessi nei **tre anni antecedenti** la data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 96, comma 12, primo periodo, del Codice l'operatore economico concorrente ha l'onere di comunicare immediatamente alla Stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10 dell'art. 96 del Codice stesso, ove non fossero menzionati nel proprio fascicolo virtuale.

Ai sensi dell'art. 96, comma 12, ultimo periodo, del Codice, se l'operatore economico concorrente omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE.2, il triennio di cui all'art. 95, comma 10, del Codice (di prescrizione della relativa causa di esclusione) inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica, ai sensi dell'art. 96, comma 3, del Codice, le misure di **self-cleaning** adottate (si veda il precedente punto 8.), oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 96, comma 4, del Codice, l'operatore economico concorrente deve adottare le misure di **self-cleaning** (si veda il precedente punto 8.) che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Ai sensi dell'art. 96, comma 5, del Codice, in nessun caso l'aggiudicazione dell'appalto può subire dilazioni in

ragione dell'adozione delle misure di **self-cleaning** di cui al comma 6 dello stesso art. 96 del Codice.

Nota Bene:

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b), del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.2.

• **Offerta presentata da un concorrente plurisoggettivo ex art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice:**

In caso di concorrente plurisoggettivo (raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario art. 2602 c.c., aggregazione di retisti e GEIE), il concorrente fornisce nella domanda di partecipazione i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante al concorrente plurimo (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

• **Offerta presentata da un consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice:**

In caso di consorzio di cooperative e di consorzio fra imprese artigiane, il consorzio indica nella domanda di partecipazione i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed i dati identificativi del consorzio designato per il quale il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, esso deve indicare il consorzio (o i consorziati) per il quale (o per i quali) il consorzio concorre.

In caso di consorzio stabile, questi indica nella domanda di partecipazione i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e, se ricorre il caso, i dati identificativi del consorzio designato per il quale il consorzio stabile concorre; in assenza di tale dichiarazione da parte del consorzio stabile, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella **domanda di partecipazione** il concorrente deve **dichiarare**, in forma di **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. (dichiarazione che è contenuta in parte nel modello di domanda di partecipazione denominato "**Allegato A**" ed in parte nel modello di **DGUE**) e, quindi, assumendosene la piena responsabilità amministrativa e penale in caso di rilascio di false dichiarazioni:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure di appalto di contratti pubblici di cui all'art. 94 e segg. del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 31/03/2023, n. 36; in particolare, di non incorrere nelle cause di esclusione automatica dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 (in relazione alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si rimanda a quanto dichiarato nel DGUE);
- di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri";
- di aver eletto il proprio **domicilio digitale** a cui saranno fatte pervenire tutte le comunicazioni della Stazione appaltante di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 nell'apposita sezione "Comunicazioni" presente nella propria area riservata della Piattaforma TUTTOGARE e di essere a conoscenza che, solo in caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale dell'operatore economico presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005;
- di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate dalla Stazione Appaltante all'indirizzo PEC indicato, sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte dell'operatore economico a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata / plurisoggettiva; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente). Se l'operatore economico dichiara di partecipare alla gara in più di una forma, deve allegare, a pena di esclusione, la documentazione idonea che dimostri che tale circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, le condizioni contrattuali e gli oneri, compresi quelli eventuali in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di dare atto che l'offerta economica presentata è remunerativa per il concorrente giacché per la sua formulazione ha tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; nonché l'obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- di essere a conoscenza e di **accettare**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, i **requisiti di esecuzione** del contratto elencati nel precedente punto **14**. (requisiti da possedere dall'esecutore dei lavori di **illuminazione pubblica** nella fase di esecuzione del contratto e non nella fase di gara) ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 36/2023;
- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;
- di **essere edotto** degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 128 del 11/11/2022, il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di **accettare** il PATTO DI INTEGRITÀ applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 approvato con delibera G.C. n. 10 del 31/01/2024, il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara e di **essere edotto** che la mancata accettazione delle clausole contenute in detto Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia);
- di **accettare** il PROTOCOLLO DI INTESA per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013, il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara e di **essere edotto** che la mancata accettazione delle clausole contenute in detto Protocollo costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia);
- di **essere edotto** e di **accettare** il PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ della Provincia di Rimini - Anno 2022 - sottoscritto in data 11/08/2022 dalle parti indicate nel patto stesso ed approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera G.C. n. 92 del 11/08/2022, il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 28/10/2016, n. 18 e ss.mm.ii., recante *"Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"*;
- in caso di istanza di accesso agli atti da parte di un altro operatore economico concorrente alla presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, di **autorizzare** a far prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di **non autorizzare** l'accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione di essa e rinvenibili nei documenti elencati dal concorrente, o parti di essi;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei propri dati personali secondo quanto indicato nel successivo punto **35**. in relazione ad ogni dichiarazione o documentazione richiesta dalla Stazione appaltante e che risulti pertinente o necessaria ai fini della partecipazione alla gara; in particolare, di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i dati forniti dagli operatori economici nella procedura di gara sono trattati dal Comune di Misano Adriatico, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo (anche con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e ss.mm.ii. o di cui all'art. 112 del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa")

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nel **DGUE** nella Parte III, Motivi di esclusione Sez. C: Motivi legati a insolvenza, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato (o al concordato in continuità

aziendale di cui all'art. 112 del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 recante "Codice della crisi di impresa") o del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato/i dal Tribunale di in data nonché dichiara, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267 e ss.mm.ii. o ai sensi dell'art. 95, comma 5, del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa".

La **domanda di partecipazione** a gara (**Allegato A**) e le relative **dichiarazioni** devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD):

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di società cooperative e di consorzio fra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione a gara e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore avente gli idonei poteri di firma e che deve essere munito della relativa procura notarile. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura notarile (sulla quale deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante o dello stesso procuratore).

Nel caso di partecipazione in forma associata (concorrente che avanza offerta in forma plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei RTI, consorzi ordinari, aggregazione di retisti e GEIE) i requisiti di qualificazione devono essere indicati da ciascun componente il concorrente plurimo nella misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente lettera di invito a gara. In tal caso, con la documentazione di gara devono essere indicati:

- l'operatore economico designato mandatario/capogruppo o capofila, al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, capogruppo o capofila, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le lavorazioni e le prestazioni (ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili), che saranno eseguiti dai singoli operatori economici associati; questa informazione, in caso di associazione già costituita, deve risultare dall'atto costitutivo.

PROCURA:

Nel caso di sottoscrizione della documentazione di gara presentata dal concorrente (mediante apposizione della firma digitale) da parte di un procuratore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata, a pena di esclusione, copia digitale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA.

In mancanza, si applica sul punto l'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 in tema di soccorso istruttorio.

Copia conforme della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:

- in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procuratore stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-*bis* del CAD o file originale firmato digitalmente;
- ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della

procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole.

IMPOSTA DI BOLLO

Come da risposta ad un interpello emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 05/01/2021 n. 7/E, per le domande di partecipazione relative alle procedure di gara negoziate non è dovuta l'imposta di bollo.

23.2 DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI CUI ALL'ART. 102 D.LGS. N. 36/2023

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma la **dichiarazione** di assunzione degli impegni prescritti dall'**art. 102** del Codice, da redigere, preferibilmente, utilizzando il Modello denominato «**Allegato B** - Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. n. 36/2023», il quale deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente (si rimanda al precedente punto 9.).

23.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, dopo averlo attentamente compilato, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** prescritto dall'art. 91 del D.Lgs. 36/2023 [redatto, preferibilmente, secondo il modello **DGUE – Allegato C** predisposto dalla Stazione appaltante mediante la Piattaforma di gara TUTTOGARE].

La compilazione del DGUE deve avvenire esclusivamente in modalità *on line* utilizzando il compilatore automatico presente sulla Piattaforma e seguendo le indicazioni tecniche presenti nelle “**Norme Tecniche di Utilizzo**” presenti sulla Piattaforma stessa (reperibili all'indirizzo internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php).

Inoltre, nel caso il concorrente si qualifichi mediante la procedura di **avvalimento** di cui all'art. 104 del Codice, deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, a pena di esclusione, per ciascuna **ausiliaria**, il DGUE riferito, compilato e firmato digitalmente, di ogni impresa ausiliaria, dal quale risulti il possesso in capo all'ausiliario o agli ausiliari dei prescritti requisiti di **ordine generale** e di **ordine speciale** di cui, rispettivamente, ai precedenti punti **10.** e **10.2** (con particolare attenzione nella compilazione per le parti del DGUE relative ai requisiti speciali oggetto di avvalimento).

Pertanto, il DGUE deve essere presentato:

- dall'operatore economico che partecipa alla gara in qualsiasi forma;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliaria (o da tutte le imprese ausiliarie) e dal concorrente ausiliato.

23.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria deve presentare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente punto **7.** mediante la compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal **DGUE**.

Il concorrente ausiliato, per ciascuna impresa ausiliaria, deve allegare alla documentazione amministrativa di gara, in conformità a quanto indicato nel precedente punto **13.**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104 del Codice e dell'Art. 26 dell'Allegato II.12 del Codice stesso a cui si rimanda:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento con i suoi allegati;
- 3) il DGUE dell'impresa ausiliaria (o delle imprese ausiliarie).

23.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE DAI CONCORRENTI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 124 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 12/01/2019 , N. 14

Il concorrente che si trovi in crisi di insolvenza e risulti già ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma la **dichiarazione**, resa in forma di *dichiarazione sostitutiva* ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale **attesta** gli estremi del **provvedimento** di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e del provvedimento di **autorizzazione** a partecipare alle gare d'appalto del concorrente stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. 12/01/2019 n. 14 recante “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*”.

Qualora il suddetto concorrente presenti offerta in forma **plurisoggettiva** (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete e GEIE) deve altresì **dichiarare** che le **altre imprese** facenti parte del concorrente plurisoggettivo **non sono assoggettate** ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5,

dello stesso D.Lgs. n. 14/2019.

Si rammenta, infatti, che:

- secondo quanto previsto dall'art. 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito da parte del concorrente della domanda di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (domanda con cui il concorrente ha chiesto l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), la partecipazione dello stesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere **autorizzata** dal tribunale competente, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove sia già stato nominato; in tal caso, l'autorizzazione del tribunale consente la partecipazione alla gara del concorrente previo deposito di una **relazione** del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;
- secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), che il curatore della procedura di **liquidazione giudiziale**, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'art. 18, comma 2, del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la Stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 del richiamato art. 124 del Codice.

23.6 RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma la **ricevuta** attestante l'avvenuto pagamento del **contributo di gara** a favore di ANAC (per l'importo indicato nel precedente punto **18.**), che può essere allegata anche senza sottoscrizione digitale, la quale è rilasciata al concorrente in funzione delle diverse modalità prescelte dal concorrente per il versamento dello stesso.

Si rimanda al precedente punto **18.**

23.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI/RAGGRUPPATI (CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI)

Il concorrente plurisoggettivo deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta attestante le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto (trattandosi di appalto con la presenza della sola categoria prevalente OG 3 e, quindi, di forma plurisoggettiva di "tipo orizzontale") che saranno eseguite dai singoli operatori economici già riuniti.

Per i consorzi ordinari o i GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio ordinario o del GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta attestante le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto (trattandosi di appalto con la presenza della sola categoria prevalente OG 3 e, quindi, di forma plurisoggettiva di "tipo orizzontale") che saranno eseguite dai singoli operatori economici già consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari o i GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o ai GEIE, ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti, ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico che assume il ruolo di impresa mandataria e che stipulerà il contratto in nome e per conto delle restanti imprese mandanti/consorziate/in GEIE;
 - c) le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto (trattandosi di appalto con la presenza della sola categoria prevalente OG 3 e, quindi, di forma plurisoggettiva di "tipo orizzontale") che saranno eseguite dai singoli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi o costituirsi in GEIE in caso di aggiudicazione dell'appalto.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto (trattandosi di appalto con la presenza della sola categoria prevalente OG 3 e, quindi, di forma plurisoggettiva di "tipo orizzontale") che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto (trattandosi di appalto con la presenza della sola categoria prevalente OG 3 e, quindi, di forma plurisoggettiva di "tipo orizzontale") che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

a) in caso di aggregazione di rete in forma di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto (trattandosi di appalto con la presenza della sola categoria prevalente OG 3 e, quindi, di forma plurisoggettiva di "tipo orizzontale") che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) in caso di aggregazione di rete in forma di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto (trattandosi di appalto con la presenza della sola categoria prevalente OG 3 e, quindi, di forma plurisoggettiva di "tipo orizzontale") che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

23.8 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (SOA)

Il concorrente plurisoggettivo deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma la propria **Attestazione SOA**, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) accreditata ed autorizzata ai sensi di legge, che comprova la qualifica dell'operatore economico ad assumere i lavori in appalto secondo le modalità indicate nella domanda di partecipazione e nella restante documentazione amministrativa presentata.

23.9 PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

Il concorrente plurisoggettivo deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma il **Patto per la promozione della legalità** della Provincia di Rimini - Anno 2022 -, approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera G.C. n. 92 del 11/08/2022 (vedi **Allegato D**), il quale deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente in segno di conoscenza ed accettazione delle clausole in esso contenute.

23.10 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ, LA QUALITÀ, LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO E DELLE PRESTAZIONI NEGLI APPALTI

Il concorrente plurisoggettivo deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma il **Protocollo di intesa** per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013 (vedi **Allegato E**), il quale deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente in segno di conoscenza ed accettazione delle clausole in esso contenute.

Ai sensi dell'[art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190](#) il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti.

23.11 PATTO DI INTEGRITÀ

Il concorrente plurisoggettivo deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma il **Patto di integrità** applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 approvato con delibera G.C. n. 10 del 31/01/2024, il quale deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente in segno di conoscenza ed accettazione delle clausole in esso contenute.

Ai sensi dell'[art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190](#) il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti.

Si evidenzia che, qualora tutta la suddetta documentazione amministrativa inserita nella Busta A virtuale fosse

sottoscritta digitalmente da **un procuratore**, il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, apposita documentazione a comprova degli idonei poteri di firma del procuratore firmatario, quali la visura camerale CCIAA ovvero atto di procura notarile (in originale o copia conforme all'originale).

La Stazione appaltante **si riserva** la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la **veridicità delle dichiarazioni** sostitutive rese in sede di gara mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione amministrativa, a pena di esclusione, **non dovrà contenere** alcuna indicazione di tipo **economico** con riferimento all'offerta presentata.

24. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA BUSTA B

L'operatore economico deve inserire nella **Busta B virtuale** della Piattaforma la documentazione relativa all'**offerta economica**, secondo le modalità dettagliatamente descritte nel documento **"Norme Tecniche di Utilizzo"** reperibile all'indirizzo https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso si deve anche inserire la *procura notarile* a dimostrazione degli idonei poteri di firma del procuratore).

In particolare, l'**offerta economica** del concorrente è predisposta dal concorrente direttamente sulla Piattaforma telematica di gara TUTTOGARE, secondo le modalità esplicitate nelle suindicate **"Norme Tecniche di Utilizzo"**.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente **punto 21.** e deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- il **ribasso unico percentuale** applicato all'Elenco dei prezzi unitari di progetto e, di conseguenza, all'importo dei lavori posto a base di gara (esclusi i costi della manodopera, gli oneri della sicurezza da PSC e l'IVA di legge);
- la stima del **costo degli oneri di sicurezza aziendale**, inerente i rischi specifici della propria attività d'impresa (stimati dal concorrente), che è comunque ricompreso nell'importo offerto (art. 91, comma 5 e art. 108, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023);
- la stima dei propri **costi di incidenza della manodopera** sull'importo dei lavori in appalto (stimati dal concorrente), che sono comunque ricompresi nell'importo offerto (art. 91, comma 5 e art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023).

L'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria: la mancanza di tale indicazione comporta l'esclusione dell'offerta dalla gara d'appalto senza possibilità di sanatoria dell'irregolarità mediante applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

La stazione appaltante si riserva di non assegnare ad alcun concorrente il contratto qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto ai sensi di quanto ammesso dall'art. 108, comma 10, del Codice.

L'offerta economica, inoltre, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme, sul quale deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante dell'o.e. o del procuratore stesso.

L'offerta economica non potrà presentare correzioni valide se non controfirmate.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per n. 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. In caso sia indicato dal concorrente un numero superiore di cifre decimali, quelle in eccesso saranno automaticamente troncate.

Non sono ammesse le offerte in rialzo (in aumento rispetto all'importo dei lavori in appalto: sono, pertanto, inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara), le offerte parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica verrà valutata al netto dell'I.V.A. di legge.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che **superino** l'importo posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto e prescritto dall'art. 70, comma 4, lett. f), del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, non saranno ammesse offerte di importo superiore rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato nel rigo **a** della Tabella riportata nel precedente punto **5.2.**

NB: Al fine di accelerare i tempi di aggiudicazione, visti i termini stringenti dettati dal finanziamento concesso, si

richiede facoltativamente (**non è causa di esclusione**) di integrare l'offerta economica con le informazioni sulla stima dei costi di incidenza della manodopera sull'importo dei lavori in appalto indicati dal concorrente con la propria offerta economica (costi della manodopera e del personale di cui all'art. 91, comma 5 e all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023) al fine di consentire al RUP di effettuare con maggior speditezza la verifica di congruità dell'offerta economica presentata dal concorrente.

25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del **"prezzo più basso"** e, in particolare, mediante offerta di ribasso unico percentuale applicabile all'Elenco dei Prezzi Unitari di progetto esecutivo approvato e, di conseguenza, applicabile all'importo dei lavori posto a base di gara (al netto dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza stimati con il progetto approvato, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023).

Poiché l'appalto non ha interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 54, comma 1, dello stesso D.Lgs. 36/2023, nella formazione della graduatoria provvisoria di gara troverà applicazione la procedura di **esclusione automatica** delle offerte anomale (che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'**Allegato II.2** al D.Lgs. 36/2023), qualora il numero delle offerte ammesse alla fase finale di gara (fase di apertura delle offerte economiche) **sia pari o superiore a cinque**, e secondo le modalità di seguito indicate.

Nel caso il numero delle offerte ammesse alla fase finale di gara **sia inferiore a cinque** non troverà applicazione la procedura di esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità previste dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso la Stazione appaltante committente potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023: in tal caso, troverà applicazione la procedura di verifica di congruità delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

In tal caso, secondo quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo e dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, gli **elementi specifici** che potranno/dovranno essere presi in considerazione dal RUP/dal Seggio di gara al fine di valutare la congruità della/e offerta/e presentata/e saranno i seguenti:

- a) il **valore percentuale** del ribasso offerto dal concorrente, tenendo anche conto dei valori percentuali dei ribassi offerti dai restanti, eventuali, concorrenti in gara;
- b) i **costi della manodopera** e/o gli **oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, a pena di esclusione, devono essere dichiarati dal concorrente con la propria offerta economica ai sensi di quanto prescritto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- c) ogni altro eventuale **elemento specifico** che il RUP/ Seggio di gara potrà individuare (e motivare) al momento della sua valutazione di congruità dell'offerta da verificare.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante/ l'Amministrazione aggiudicatrice potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora in sede di gara possa trovare applicazione la procedura di **esclusione automatica** di cui sopra (quando vi sono almeno n. 5 offerte ammesse alla fase finale di gara), ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, si precisa che l'anomalia delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia calcolata secondo il **Metodo A** di cui all'**Allegato II.2** del D.Lgs. 36/2023 rubricato *"Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte"*.

Pertanto, tutti i ribassi offerti che risultino in misura percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata secondo il suddetto **Metodo A** saranno automaticamente esclusi dalla gara.

A seguito di detta (eventuale) esclusione, la Stazione appaltante individuerà come miglior offerta aggiudicataria dell'appalto quella che presenta il maggior ribasso unico percentuale inferiore alla soglia di anomalia calcolata secondo le modalità suddette.

In caso di pareggio tra le offerte economiche di maggior ribasso, il vincitore sarà deciso mediante sorteggio.

26. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la Piattaforma di gara TUTTOGARE e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al Sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nel documento denominato **"Norme Tecniche di Utilizzo"** reperibile all'indirizzo https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php e, in particolare, nel paragrafo "SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA".

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo **il giorno 06/05/2024 (lunedì) alle ore 09:00**.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla Piattaforma nelle modalità di cui

sopra.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti, anche le eventuali, successive, sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma TUTTOGARE.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

1. della documentazione amministrativa;
2. delle offerte economiche

La Piattaforma consente riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta pubblica, che avvengono conformemente a quanto previsto dalle suindicate **"Norme Tecniche di Utilizzo"** e, in particolare, nel paragrafo **"SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA"**.

La Stazione appaltante ha stabilito di NON RICORRERE all'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Si procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sulla Piattaforma.

Successivamente si procederà a, secondo quanto esplicitato nei successivi punti **27.**, **28.**, **29.** e **30.**:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di trasmissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, verificare che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l'offerta presentata;
- d) escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti;
- e) ove necessario, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **22.**;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

In attuazione dell'art. 91, comma 5 del Codice, l'Amministrazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nella stessa seduta o in una o più sedute successive, verranno aperte le buste virtuali dei soli concorrenti ammessi alla fase finale di gara contenenti le offerte economiche, verrà verificata la presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito e si procederà ad individuare la migliore offerta aggiudicataria dell'appalto in applicazione di quanto previsto dalla presente lettera di invito a gara ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 (offerta economica con la più alta percentuale di ribasso fra quelle ammesse alla fase finale di gara e che sia risultata non anomala secondo quanto indicato nei successivi punti **28.** e **29.**).

27. VERIFICA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APERTURA BUSTE A

Nella prima seduta il RUP/Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente contenute nelle Buste A virtuali, mentre le offerte economiche inserite nelle Buste B virtuali restano chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito a gara;
3. redigere apposito verbale delle operazioni svolte.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP/il Seggio di gara provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **22.**;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. al concorrente escluso.

In attuazione dell'art. 91, comma 5 del Codice, è fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura di gara è limitata ai soli concorrenti ammessi.

28. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE - APERTURA BUSTE B

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle **offerte economiche** sono comunicate ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma di gara.

Il RUP/Seggio di gara procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche presentate dai predetti concorrenti e, quindi, ove **non sia applicabile** la procedura di **esclusione automatica** di cui al precedente punto **25.** (quando vi sono meno di cinque offerte ammesse) ovvero non si individuino offerte economiche potenzialmente anomale e/o incongrue fra le offerte ammesse, procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (miglior ribasso percentuale offerto) con la conseguente formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma, nella quale è indicata la graduatoria provvisoria di gara.

Qualora, invece, sia applicabile la procedura di **esclusione automatica** di cui al precedente punto **25.** (e, quindi,

quando vi sono in gara almeno cinque offerte), il RUP/Seggio di gara procede a calcolare la **soglia di anomalia** di cui all'art. 54, comma 2, del Codice dei contratti applicando il **metodo** indicato nel precedente punto 25. e ad escludere, se ricorre il caso dal calcolo matematico svolto, le offerte che presentano un ribasso percentuale **pari o superiore** alla soglia di anomalia così determinata.

Qualora, inoltre, non trovi applicazione la procedura di esclusione automatica delle offerte di cui al precedente punto 25. ma il RUP/Seggio di gara ritenga, in base ad **elementi specifici**, inclusi i **costi della manodopera** e/o i **costi della sicurezza aziendale** dichiarati dal concorrente nella propria offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, che occorra **valutare la congruità**, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta o di alcune offerte, il RUP/il Seggio di gara stesso chiude la seduta al fine di permettere al RUP di avviare la procedura di verifica della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e di escludere che possa trattarsi di offerta anomala secondo quanto indicato nel successivo punto 29..

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP/Seggio di gara provvede a comunicare al RUP e a verbalizzare tempestivamente i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP/Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;

29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che in base agli elementi specifici di seguito indicato presentano carattere di anomalie e di incongruità tecnico e/o economica. Pertanto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta economica che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa e/o incongrua.

In particolare, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54 e 108 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a **elementi specifici**, inclusi i **costi della manodopera** e/o i **costi della sicurezza aziendale** dichiarati dal concorrente nella propria offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta economica appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Qualora il concorrente abbia allegato, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, si utilizzano i dati già trasmessi per effettuare la verifica.

Nel caso contrario, qualora il concorrente non abbia allegato all'offerta presentata le suddette giustificazioni, si procede secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

30. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La verifica dei requisiti in capo al soggetto destinatario della proposta di aggiudicazione sarà effettuata conformemente a quanto disposto dall'art. 99 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito a gara ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili ed il sistema FVOE.2 di ANAC.

In caso di esito negativo delle verifiche sul primo concorrente in graduatoria, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC ove ne ricorrano i presupposti, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, se richiesta nel presente invito a gara. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo classificato in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche su detto concorrente nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione; trattandosi di appalto di importo sottosoglia UE, all'appalto stesso non si applicano i termini dilatori per la stipula del contratto medesimo previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023 in ragione di quanto previsto dall'art. 55, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo l'ammontare del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto di importo sottosoglia UE; la garanzia definitiva deve essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice e dal Decreto MISE 16/09/2022, n. 193 o di altro successivo decreto ministeriale se approvato prima della presentazione della garanzia definitiva.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in osservanza del disposto di cui all'art. 18 del Codice, in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n.159/2011.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi previste dal Codice, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice (in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-*ter*, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto), la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il termine per impugnare gli atti di gara decorre dall'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., secondo anche quanto indicato nel successivo punto **31.**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante approvato con delibera G.C. n. 128 del 11/11/2022 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera G.C. n. 10 del 31/01/2024.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

33. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l'Emilia-Romagna in qualità di Organismo responsabile delle procedure di ricorso amministrativo, ai sensi degli artt. 119 e 120, comma 1, dell'Allegato 1 (rubricato "Codice del processo amministrativo") al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm.ii., in materia di "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

Indirizzo TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna: Via Massimo D'Azeglio, n. 54 - 40123 Bologna (BO) - telefono: +39 051 4293101-2-3 (Centralino).

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) Segreteria-Protocollo, non abilitato alla ricezione dei ricorsi amministrativi: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) abilitato alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art. 136 comma 2 c.p.a. [indirizzo PEC per il deposito del ricorso amministrativo in modalità digitale secondo le nuove regole del Processo Amministrativo Telematico (PAT)]: bo_pat_deposito@pec.ga-cert.it.

Gli atti relativi alla presente procedura d'appalto possono essere impugnati, a pena di decadenza, con ricorso amministrativo proposto al suindicato TAR di Bologna, entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni decorrente dalla formazione degli atti e/o degli eventi richiamati nell'art. 120 dell'Allegato 1 "Codice del processo amministrativo" al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., a cui si rimanda.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attuato nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 18/5/2018 n. 51, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D.P.C.M. n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dal Comune di Misano Adriatico in qualità di Stazione appaltante dei lavori in oggetto è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti;
- il trattamento dei dati personali viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del consenso dell'interessato;
- in relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della SUA Provincia di Rimini individuati quali ausiliari degli Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la SUA Provincia di Rimini, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla SUA della Provincia di Rimini nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento: SUA della Provincia di Rimini, con sede e PEC come indicato in intestazione alla presente lettera di invito.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Misano Adriatico, lì *data di apposizione della firma digitale*.-

Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale e RUP

(Geom. Alberto Gerini)

[Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005]

Allegati alla presente lettera di invito a gara:

- **Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE;
- **Allegato B** - Dichiarazione assunzione impegni art. 102 D.Lgs. n. 36/2023;
- **Allegato C** - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
- **Allegato D** - Patto per la promozione della legalità della Provincia di Rimini - Anno 2022;
- **Allegato E** - Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013;
- **Allegato F** - Patto di integrità applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;
- **Allegato G** - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico.